

Il decreto Brunetta (d.l. 112/2008) e le ricadute sulle assenze per malattia

La conversione in legge del D.L. n. 112 del 25/06/2008 (cosiddetto “decreto Brunetta”) introduce nuove disposizioni in merito alle assenze per malattia del personale scolastico di ruolo ed a tempo determinato. Le novità sono stabilite dall’art. 71 “Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” del D.L. n. 112/08

che, integrando l’art. 17 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007, **ha inteso modificare per legge la regolamentazione di una materia tipicamente attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro.**

In sintesi si illustrano le innovazioni introdotte dall’art. 71 del D.L. 112/08 nella disciplina sulle assenze per malattia con le principali prescrizioni alle

quali deve attenersi il dipendente a decorrere dal 26/06/2008:

1) COMUNICAZIONE DELL'ASSENZA

L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio segreteria della scuola di servizio non oltre l'inizio dell'orario di lavoro della giornata lavorativa in cui si verifica, salvo comprovato impedimento, anche in caso di prosecuzione dell'assenza, precisando sempre l'esatto domicilio.

2) "NUOVA" CERTIFICAZIONE MEDICA GIUSTIFICATIVA

L'assenza per malattia, anche di un solo giorno, deve essere giustificata con certificato medico che va recapitato, o spedito per raccomandata A.R., entro cinque giorni dall'inizio della malattia stessa.

Nel caso di assenza superiore a 10 giorni, ed in ogni caso, dopo il secondo evento che si verifica nell'anno solare (anche come prosecuzione di una malattia in corso), l'assenza dovrà essere giustificata esclusivamente con un certificato medico rilasciato da una "Struttura sanitaria pubblica". Con parere n. 45 del 04/07/2008 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che vanno considerati "Struttura sanitaria pubblica" i presidi ospedalieri ed ambulatoriali del SSN, nonché i medici di base convenzionati con le ASL. In tale ultimo caso, il certificato medico dovrà attestare esplicitamente il rapporto del medico con il Servizio Sanitario Nazionale.

3) VISITE FISCALI DI CONTROLLO E NUOVE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA'

La scuola deve richiedere la visita fiscale anche nel caso di assenza di un solo giorno, attraverso l'ASL competente per territorio, per verificare lo stato di malattia del dipendente.

Durante il periodo della malattia, il dipendente è tenuto ad essere reperibile al suo domicilio tutti i giorni nelle seguenti nuove fasce orarie: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00 anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Qualora, per qualche motivo, l'interessato dimori in un luogo diverso dal proprio abituale domicilio è tenuto a darne tempestiva informazione all'Amministrazione; diversamente, nel caso di irreperibilità durante la visita fiscale, la responsabilità dell'assenza dal domicilio è a suo carico e determina la condizione di assenza ingiustificata, con la perdita dell'intera retribuzione per il periodo di malattia fino ad un massimo di dieci giorni.

4) RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER I PRIMI 10 GIORNI DI MALATTIA

Per i periodi di malattia di qualunque durata, durante i primi dieci giorni di assenza per malattia è corrisposto solo il trattamento economico fondamentale (stipendio base comprensivo dell'indennità integrativa speciale) con esclusione, quindi, di ogni altra indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso o continuativo (ad esempio: re-

tribuzione professionale docenti ed ore eccedenti per il personale docente, compenso individuale accessorio e compenso art. 7 per il personale ATA, indennità di amministrazione per i DSGA), nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Per i giorni di malattia successivi ai primi dieci, fino a concorrenza dei periodi di assenza previsti dagli art. 17 e 19 del CCNL, spetta l'intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio.

La decurtazione lorda dei suddetti compensi sarà calcolata in trentesimi sulla base dei giorni di malattia richiesti e per un massimo di 10 giorni per evento (ad esempio: un docente con 15 anni di carriera che si assenti per 15 giorni avrà una decurtazione di dieci giorni pari ad 67,33 euro corrispondente a dieci trentesimi della RPD di 202,00 euro; un collaboratore scolastico che si assenti per 15 giorni avrà una decurtazione di dieci giorni pari ad 19,50 euro corrispondente a dieci trentesimi della CIA di 58,50 euro).

Si precisa, inoltre, che ai fini della distribuzione dei compensi accessori previsti nella contrattazione integrativa del Fondo d'istituto, i periodi di assenza per malattia fino a 10 giorni non sono considerati servizio.

5) ASSENZE PER RICOVERI OSPEDALIERI, INFORTUNI, ECC.

E' confermata la corresponsione del trattamento economico più favorevole, quindi dell'intero trattamento economico previsto dalle norme contrattuali, in caso di assenze per malattia dovuta a causa di servizio o ad infortunio sul lavoro, a ricovero ospedaliero o day hospital e successiva convalescenza, a patologie invalidanti che richiedano terapie salvavita, comprensive di ricovero, di day hospital e dei giorni delle relative terapie.

Sentenza della cassazione in riferimento all'assenza dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità

La Suprema Corte di Cassazione – Sezione lavoro – con la sentenza n. 20080 del 21/07/2008 ha affermato il principio per cui il lavoratore assente per malattia ha diritto ad allontanarsi dalla propria abitazione per farsi visitare dal medico di fiducia o per effettuare controlli sanitari.

La Cassazione nel caso esaminato, che comunque riguardava la normativa precedente al D.L. n. 112/08, ha precisato che, per motivare l'assenza dal domicilio nelle fasce orarie previste, è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l'allontanamento dalla propria abitazione da parte del lavoratore.